



Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

COMUNE DI CRESCENTINO

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica, Ambiente

Piazza A. Caretto n.5 cap.13044 Tel. 0161/833102 Fax.0161/834499

e-mail: urbanistica@comune.crescentino.vc.it

PEC: crescentino@cert.ruparpiemonte.it

Numero Verde 800.546171



Crescentino, li 08.11.2019

Ordinanza n° 32 /2019

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza e sanità pubblica. Provvedimenti integrati per la limitazione dei danni arrecati da colombo (*Columba Livia* forma domestica) e contro la diffusione della popolazione di piccioni nel territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che le favorevoli condizioni ambientali e la disponibilità di risorse alimentari hanno portato a un forte sviluppo numerico della popolazione dei piccioni (*Columba Livia*, varietà domestica), con le conseguenti problematiche d'igiene urbana, salute pubblica e danni all'area monumentale del centro storico di Crescentino;

Considerato che la qualificazione dell'ambito urbano appartiene alle competenze dei Comuni e che gli obiettivi perseguiti in ambito urbano sono:

- La tutela dell'igiene e del decoro della città;
- L'eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l'uomo (aspetto sanitario);
- La tutela del patrimonio storico-artistico danneggiato dalle deiezioni acide dei piccioni nonché dal trasporto di materiali vari per la nidificazione (aspetto di degrado urbano e di tutela del patrimonio storico-artistico);

Dato atto che la specie in oggetto è stata dichiarata, dall'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina – poi ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – con nota del 01/09/1988, specie estranea alla fauna selvatica e che lo stesso Istituto con parere del 28/11/1996 ha indicato i Piccioni come animali di proprietà delle Amministrazioni Locali, le quali possono, nel rispetto delle leggi vigenti, adottare provvedimenti per limitare i disagi;

Visti:

- La sent. n. 83/88 del 18/01/1988 del Pretore di Cremona che ha privato il colombo dello status di selvatico, qualificandolo proprio come uccello "ex-domestico", consentendone catture ed altri trattamenti dissuasivi;
- La Legge 11/02/1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma) che ha "omesso" di includere la *Columba Livia* fra le specie selvatiche: prevedendo e regolamentando, ove si siano verificati inefficaci metodi ecologici di contenimento, anche l'adozione di mezzi di controllo al fine di tutelare il patrimonio storico-artistico o per la prevenzione del rischio sanitario;

- Il D.lgs 18/08/2000 n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che con l'art. 50 e 54 sancisce le competenze del Sindaco, in caso di emergenze contingibili sanitarie o di igiene pubblica ad assumere con ordinanza le misure per prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- Il parere ufficiale n. 364 del 16/01/2003 dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica (INFS), organo tecnico scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri "si ritiene che la posizione sistematica, ecologica e legale dei piccioni sia quella di specie non appartiene alla fauna selvatica". Si tratta, infatti, di popolazioni la cui origine deve essere ricondotta a forme domestiche del colombo selvatico (*Columba Livia* forma domestica) e quindi sono di proprietà degli enti territoriali locali che, nel rispetto delle leggi vigenti, possono assumere i provvedimenti più opportuni per limitarne i danni o rischi riconducibili a questi animali;
- La deliberazione della Giunta Regionale 30/09/2008, n. 46-9713 di approvazione delle "Linee guida per la gestione del colombo di città" e suoi relativi allegati, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 41 del 09/10/2008;

Dato atto che, relativamente alle previsioni di contenimento in ambiente urbano della popolazione dei colombi, le suddette Linee Guida favoriscono il ricorso a **metodi integrati indiretti**, tramite la riduzione della possibilità di nidificazione avendo premura di non interessare le specie "non bersaglio" (non target), di riduzione della disponibilità di cibo e di dispersione della concentrazione attraverso l'attivazione di varie forme di dissuasione;

Ricadendo pertanto l'attività di bird control equiparata alla falconeria ovvero soggetta alla medesima disciplina della caccia, il suo eventuale esercizio, seppur non cruento e senza predazione, in ambiente urbano ed in periodi differenti previsti dal calendario venatorio può essere autorizzato solo in presenza di specifico provvedimento di Ordinanza Sindacale che, per motivi sanitari e di tutela della salute ed incolumità pubblica, ne determini e ne consenta, l'applicazione nel rispetto della normativa sopra richiamata;

Preso atto che la presenza dei piccioni presenti allo stato libero nel territorio cittadino, ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico ed un potenziale pericolo di natura sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;

Considerato inoltre che la crescente massa di deiezioni reca un degrado urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;

Dato atto come i rilevanti problemi di igiene ed il potenziale pericolo sanitario determinato dalle deiezioni dei piccioni e delle carcasse degli stessi rappresentino un rischio concreto per la salute ed incolumità pubblica come emerge dalla letteratura scientifica riportata e richiamata nelle "linee guida per la gestione del colombo di città";

Considerato tuttavia, per quanto sopra (presenza importante di deiezioni dei piccioni nell'ambiente urbano su strade e sedime pubblico di Crescentino, in particolare il Centro Storico) e il potenziale rischio sanitario di trasmissione di malattie, la manifesta necessità di ridurre e/o mantenere sotto controllo la popolazione di colombi in ambiente urbano tramite metodi integrati indiretti al fine di ridurre tale degrado e soprattutto il potenziale rischio sanitario, il quale intervento di prevenzione di tali problematiche per il principio di precauzione;

Dato atto che tale necessità di intervento è allineata al criterio del **“più probabile che non”** (principio che viene proposto in via maggioritaria da dottrina e giurisprudenza ovvero che il nesso causale tra fatto ed evento possa identificarsi con un valore pari al “50% più 1” e non con quello, penalmente rilevante, superiore al 90%);

Ritenuto opportuno prevedere secondo “Linee guida per la gestione del colombo di città” le attività di censimento dei colombi per quanto riguarda il controllo della popolazione degli stessi e l’attivazione delle verifiche per il potenziale rischio di natura sanitaria tramite le strutture deputate (a titolo esemplificativo e non esaustivo tramite raccolta e conferimento delle carcasse dei colombi morti per poter stabilire se effettivamente siano portatori e diffusori di germi patogeni o parassiti alla competente ASL);

Vista la Legge 23/12/1978 n. 833;

Vista la L.R. 25/10/1982 n. 30;

Visto il disposto dell’art. 50 del T.U. D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267 – “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale;

Vista la legge sulla caccia n. 157/92;

Vista la L.R. sugli animali esotici n. 6/2010 e DPGR n. 11/2012;

Vista la normativa CITES (Reg 750/2013 – D.D. n. 1066/2013 – Reg. 1808/2001);

Visto il Regolamento UE sul trasporto di animali vivi n. 1/2005;

Ordina

Su tutto il territorio comunale di Crescentino, ai fini della salvaguardia e tutela della salute ed incolumità pubblica nonché per ridurre il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati e per fronteggiare i problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi e per il degrado dei monumenti, l’adozione dei seguenti provvedimenti integrati per la limitazione della popolazione dei colombi (*Columba Livia* forma domestica) e dei piccioni;

- 1) Il divieto di erogazione ai colombi e piccioni di riso brillato non integrale, amidi cotti (pane, pasta, riso, ecc.) e resti di cucina,;
- 2) L’obbligo, da parte dei proprietari, degli amministratori degli stabili o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici in ambito urbano a provvedere a proprie cura e spese ad una adeguata pulizia delle aree di sosta e nidificazione dei colombi, piccioni, posa di dissuasori e chiusura degli spazi di nidificazione, avendo premura di non interessare le specie “non bersaglio” nel rispetto delle indicazioni dell’allegato 5 delle Linee Guida Regionali, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Dispone

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all’Albo pretorio a partire dalla data della presente ordinanza;

Di prevedere secondo “linee guida per la gestione del colombo di città” le attività di censimento dei colombi per quanto riguarda il controllo della popolazione degli stessi e l’attivazione delle verifiche per il potenziale rischio di natura sanitaria tramite le strutte

deputate (a titolo esemplificativo e non esaustivo tramite raccolta e conferimento delle carcasse dei colombi morti per poter stabilire se effettivamente siano portatori e diffusori di germi patogeni o parassiti alla competente ASL);

La validità del presente provvedimento decorre dalla data della sua emanazione e fino alla sua revoca per avvenuta cessazione dei presupposti che ne hanno determinato l'emanazione.

Avverte

Che quanto indicato nei punti sopra citati dovrà essere effettuato immediatamente a partire dalla data di notifica o della piena conoscenza dei contenuti della presente ordinanza e comunque nel minor tempo tecnicamente possibile ad eseguire gli interventi necessari.

Che l'inosservanza del presente provvedimento prevede inoltre l'adozione dei provvedimenti giuridici prescritti dalla legge, e comporta, impregiudicati i rilievi penali e civili, l'applicazione del disposto dell'articolo 7-bis – sanzioni amministrative del D.Lgs 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro).

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica.

La presente ordinanza è trasmessa al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Crescentino, all'ASLTO4 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e Servizio veterinario, nonché ad altri soggetti interessati, ciascuno per quanto di competenza, disponendo che il presente provvedimento venga fatto osservare dal Corpo di Polizia Municipale, dalle Guardie ecologiche e/o corpi e soggetti equiparati.

Il Sindaco
Vittorio Ferrero



CITTÀ DI CRESCENTINO

982
 Pubblicata quest'Atto Protetto N°
 del 08.11.19 08.12.19
 Crescentino il 08 Novembre 2019
